



Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti D.L. 55/2026 / A.C. 2947

Dossier n° 181 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
9 giugno 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2947
D.L.	55/2026
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	2
Date:	
emanazione:	24 aprile 2026
approvazione del Senato:	4 giugno 2026
assegnazione:	4 giugno 2026
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1** interviene in materia di **rimpatri volontari assistiti**, prevedendo la corresponsione, dal 2026 al 2028, di un **compenso in favore del rappresentante**, munito di mandato, che abbia **fornito assistenza al cittadino straniero** nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito. Tale compenso viene elargito a conclusione del relativo procedimento.

L'**articolo 2** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In particolare, il provvedimento in esame risulta volto ad impedire l'entrata in vigore di alcune novelle all'articolo 14-*ter* del Testo Unico dell'Immigrazione (d.lgs. 286/1998) introdotte nel corso dell'*iter* di parlamentare di conversione del decreto legge n. 23/2026 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 54/2026), rispetto alle quali ne viene modificata l'efficacia e l'ambito di operatività.

Il provvedimento in esame dispone infatti due significative modifiche rispetto al testo novellato dal menzionato decreto-legge n. 23/2026: in primo luogo, è previsto che il contributo economico - non più a carico del Consiglio nazionale forense - accordato per l'avviamento dei programmi di rimpatrio è riconosciuto non solo ai rappresentanti legali dei migranti, ma anche agli altri rappresentanti che li sostengano nella procedura di rimpatrio assistito; in secondo luogo, viene precisato che tale contributo economico è corrisposto indipendentemente dall'esito del procedimento di rimpatrio.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 2 articoli per un totale di 5 commi, non ha subito modificazioni al Senato; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità di adottare disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti.

Il decreto-legge in esame è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 24 aprile 2026 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del medesimo giorno.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il decreto in esame risulta volto a modificare la disciplina dell'articolo 14-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U. dell'immigrazione), in materia di programmi di rimpatrio assistito, disposizione a sua volta recentemente novellata dal decreto-legge n. 23 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 54/2026, entrata in vigore il medesimo giorno del decreto-legge in esame; in questo modo, perciò, le novelle disposte al richiamato articolo 14-*ter* dal parte del menzionato decreto-legge n. 23 del 2026 sono risultate in parte

abrogate e in parte modificate contestualmente alla loro entrata in vigore; tale procedimento vede pochi precedenti:

1. il decreto-legge n. 356 del 2003, entrato in vigore il 29 dicembre 2003, che abrogava l'articolo 3, comma 78, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), entrata in vigore il 1° gennaio 2004;
2. il decreto-legge n. 299 del 2006, entrato in vigore il 28 dicembre 2006, che abrogava l'articolo 1, comma 1343 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), entrata in vigore il 1° gennaio 2007;
3. il decreto-legge n. 103 del 2009, entrato in vigore il 5 agosto 2009, che modificava gli articoli 4, 13-*bis* e 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, nel testo modificato dalla legge di conversione, entrata in vigore lo stesso 5 agosto 2009;
4. il decreto-legge n. 182 del 2020, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, che modificava il comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), entrata in vigore lo stesso giorno.

In proposito, si segnala che in occasione dell'esame dei citati decreti-legge nn. 103 del 2009 e 182 del 2020, il Comitato per la legislazione, nei pareri rispettivamente resi nelle sedute del 24 settembre 2009 e del 20 gennaio 2021, ha raccomandato di "adottare metodi di produzione legislativa che evitino la necessità del ricorso ad un decreto-legge che abbia come esclusiva finalità quella di correggere disposizioni approvate in sede di conversione di altro decreto, prima della loro entrata in vigore". *Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.*